

Disciplinare di agitazione

Vista la mozione politica approvata dal Congresso Nazionale Forense nello scorso mese di Settembre in Roma con la quale vengono demandate ai singoli Ordini l'individuazione di ulteriori forme di protesta avverso i provvedimenti legislativi adottati dal Governo ed in corso di adozione;

Visti il deliberato con cui l'Assemblea degli iscritti del 26.10.2006 ha recepito la mozione politica congressuale ed ha conferito mandato al Consiglio di sollecitare una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell'agitazione consistente nella cessazione di collaborazione con gli uffici giudiziari e con la richiesta di puntuale applicazione della disciplina processuale e delle regolamentazioni delle attività di cancelleria e di tutti gli uffici giudiziari;

Rilevato che l'OUA ha inviato un disciplinare delle agitazioni in corso (a disposizione degli iscritti nella sede del Consiglio presso il Palazzo di Giustizia) che ha fissato la data del 6.11.2006 per l'avvio del cd. "sciopero bianco" e che l'Unione dei Consigli degli Ordini Forensi del Lazio ha altresì deliberato di avviare uniformemente nel Distretto di Roma tale manifestazione a far data dal 27 novembre 2006, dettando altresì le linee puntuali in cui l'agitazione dovrà articolarsi;

Visto l'Art. 57 c.p.c in cui è previsto che il cancelliere assista il Giudice in tutti gli atti in cui deve essere formato processo verbale;

Visto l'art. 83 Disp. Att. c.p.c il quale prevede che il Giudice Istruttore Fissi l'ordine di trattazione della cause

Visto l'art. 84 Disp. Att. c.p.c il quale prevede che le udienze civili avanti al Giudice istruttore non sono pubbliche;

Considerato che lo stato di agitazione è funzionale alle iniziative che gli organismi nazionali di governo e rappresentanza dell'Avvocatura e permarrà fino a quanto il Governo non avvierà sul tema una sostanziale concertazione con l'Avvocatura

Tutti gli iscritti sono invitati dal 27.11.2006 a tempo indeterminato e fino a data da definire

- 1) a richiedere, in ossequio all'art. 83 Disp. Att. Cpc, che il Giudice fissi preventivamente all'inizio dell'udienza l'ordine di trattazione delle cause dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini;
- 2) a richiedere, in ossequio all'art. 84 Disp. Att. Cpc, che la causa civile venga trattata non in forma pubblica ma solo alla presenza delle parti e dei loro difensori;
- 3) a richiedere, in ossequio all'art. 84 Disp. Att. Cpc, al Giudice autorizzazione verbale a dettare le proprie deduzioni in udienza chiedendo che la verbalizzazione sia effettuata dal Cancelliere (ex art. 57 c.p.c.), evitando di redigere egli, o suo praticante, il verbale di udienza;
- 4) a non predisporre il testo del decreto ingiuntivo;
- 5) a non effettuare, personalmente nè tramite propri incaricati, fotocopie di verbali e/o atti giudiziari, pretendendo - invece che queste gli vengano rilasciate dalla Cancelleria al termine

- previsto per legge dietro pagamento dei relativi diritti; segnalando eventuali inadempimenti occorsi al Consiglio dell' Ordine e, ove ritenuto, alla Procura;
- 6) a non prendere visione di provvedimenti adottati dal Giudice, pretendendo che gli stessi gli vengano comunicati come per legge a mezzo Ufficiale Giudiziario o forma equipollente;
 - 7) a non recarsi presso gli Uffici Giudiziari, presso le Cancellerie o personale ausiliario incaricato (neppure presso gli uffici delle Forze dell'Ordine incaricate) per ricevere la notificazione di atti o comunicazioni, pretendendo che gli stessi gli vengano comunicati come per legge a mezzo Ufficiale Giudiziario o forma equipollente;
 - 8) a non effettuare alcun adempimento di competenza degli Ufficiali giudiziari (tra i quali - a titolo esemplificativo - si evidenzia: l'apposizione di timbri dell'ufficio negli atti da notificare, la redazione delle relate di notifica, la redazione dei verbali di pignoramento immobiliari e presso terzi, la redazione degli avvisi ex art. 608 c.p.c., la redazione delle attestazioni di conformità dei titoli, il recarsi appositamente o su invito presso l'U.N.E.P. per ricevere la notificazione di atti etc.) ed a pretendere il rispetto dei termini di notificazione secondo legge e la richiesta di notifica effettuata, segnalando eventuali inadempimenti occorsi al Consiglio dell'Ordine e, ove ritenuto, alla Procura;
 - 9) a non fornire alcun strumento, materiale cartaceo o di cancelleria agli Uffici Giudiziari, neppure se richiesto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa;
 - 10) quanto agli iscritti negli elenchi del gratuito patrocinio e delle difese di ufficio, a presentare le proprie dimissioni al Consiglio dello Ordine, che procederà alla deliberazione di cancellazione unitariamente e ove venga numericamente e significativamente raggiunto il fine della presente manifestazione di protesta (almeno il 50% degli iscritti negli elenchi);
 - 11) quanto ai colleghi che vantino un credito erariale fondato su decreto di liquidazione per compensi maturati per la difesa dei non abbienti e per le difese di ufficio penale, a segnalare e documentare al Consiglio dell'Ordine i propri crediti e ciò al fine di concordare unitariamente l'inizio di procedure esecutive per il recupero del loro credito;
 - 12) a segnalare al Consiglio dell'Ordine i giudizi, civili, penali, amministrativi e tributari, in cui essi sono patrocinatori, pendenti da oltre tre anni e la cui durata non è dipesa da fatti imputabili alle parti e/o ai difensori stessi (meri rinvii, astensioni dalle udienze etc...) e ciò al fine di valutare l'ipotesi di predisporre un ricorso base ex art legge n. 89/01 (legge Pinto) per ottenere il risarcimento dei danni per la non ragionevole durata dei procedimenti giudiziari

Ordine Avv.ti Latina - Segreteria

P.zza B. Buozi c/Palazzo di Giustizia